



COMUNE DI ANACAPRI

ORDINANZA SINDACALE N. 12/2023

Oggetto: Salvaguardia ordine e sicurezza pubblica.

IL SINDACO

Premesso che:

- il dirigente del Commissariato di P.S. di Capri con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Anacapri prot. n. 7018 del 28/04/2023, ha comunicato le indicazioni del Sig. Questore di adottare provvedimenti tesi alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica riferiti alla "concreta possibilità che la SSC Napoli possa conseguire domenica 30 aprile la certezza matematica di vincere lo scudetto, si rende necessario adottare ogni misura volta alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica in occasione dei festeggiamenti che, con ogni probabilità, raggiungeranno il culmine dopo le ore 14 di domenica";
- tali provvedimenti riguarderanno:
 - 1) "Divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali";
 - 2) "Divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti";

Vista/o:

- la comunicazione del Sindaco p.t., dr. Alessandro Scoppa, relativa alla sua assenza dal 27/04/2023 al 01/05/2023 prot. n. 6898 del 26/04/2023;
- l'art. 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

ORDINA

A) A partire dalle ore 12:00 di domenica 30 aprile e fino alle ore 12:00 di lunedì 1 maggio:

- 1) **Il divieto di vendita** di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali;
- 2) **Il divieto di vendita ed utilizzo** di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti.

La presente ordinanza potrà essere suscettibile di ulteriori integrazioni e/o variazioni in base ad eventuali future esigenze che dovessero verificarsi nel corso dell'applicazione delle disposizioni sopra indicate.



COMUNE DI ANACAPRI

DISPONE

Alla Polizia Municipale e agli altri Agenti della Forza Pubblica la vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei trasgressori, che saranno puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 di cui all'art. 7bis comma 1bis del T.U.E.L. 267/2000.

In ogni caso per l'ipotesi di inosservanza del presente provvedimento verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria, per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ed ogni ulteriore provvedimento e sanzione previsto dalla normativa vigente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Anacapri e sul sito web istituzionale.

Che il presente provvedimento viene comunicato:

Al Comando Polizia Municipale del Comune di Anacapri
Al Commissariato P.S. Capri
Alla Tenenza Guardia di Finanza di Capri
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Anacapri

Anacapri, li 28 aprile 2023

Il Vicesindaco
f.to Francesco Cerrotta